

L-Aleph APS
Associazione Culturale
Via delle Rose, 39/C - 61043 Cagli (PU)

Il giorno 31 dicembre 2022 alle ore 10.00 presso la sede sociale si è riunita debitamente convocata l'Assemblea straordinaria dei Soci della Associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Nuovo Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.
2. Varie ed eventuali.

Risultano presenti tutti i soci ed il Presidente Proietti Gian Luca ha constatato il quorum dei presenti, dichiara valida la seduta ed atta a deliberare sui punti posti all'ordine del giorno e chiama a verbalizzare il Sig. Moscardi Marco.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Approvazione Nuovo Statuto adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117

Il Presidente sottopone ai presenti la necessità di modificare lo Statuto della Associazione per apportare alcuni assestamenti e modifiche necessarie per adeguarlo alle nuove norme sugli Enti del Terzo Settore ai sensi del adeguato ai sensi del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

Tale adeguamento è necessario per poter permettere la trasmigrazione definitiva dagli elenchi precedenti la norma al nuovo RUNT così da mantenere intatte le caratteristiche e le agevolazioni previste per gli Enti no profit come il nostro.

Dopo lettura del nuovo Statuto e dopo ampia discussione delle varie norme l'Assemblea all'unanimità delibera l'approvazione del nuovo Statuto dando mandato al Presidente di espletare tutte le formalità richieste per la registrazione e le eventuali piccole modifiche e sistemazioni si rendessero necessarie in tale sede e di procedere successivamente alla formalizzazione definitiva di iscrizione al RUNT sezione B per le APS.

Non essendoci altro da discutere alle ore 11.00 la seduta viene sciolta e redatto il seguente verbale.

Il Presidente

Gian Luca Proietti

Il Segretario

Daniela Coltrani



Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Fano
Atto registrato il **30 GEN. 2023** al n. **3**
Visto Verificato
IL FUNZIONARIO
Daniela Coltrani
* Firma su delega del Dirigente Provinciale

SP2
ESENTE



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"L-ALEPH" APS

Art. 1 – DENOMINAZIONE E' costituita nel rispetto del Codice Civile e delle Leggi emanate successivamente per gli Enti del Terzo Settore e loro successive integrazioni e modificazioni, l'Associazione Culturale denominata **L-Aleph APS**.

Art. 2 - SEDE L'associazione ha sede in Cagli (PU) Via delle Rose, 39/C. L'Associazione potrà creare sedi distaccate e operare in altre città e nazioni.

Art. 3 - DURATA La durata dell'Associazione è indeterminata.

Art. 4 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE L'Associazione è costituita da cittadini liberamente associati, è apartitica, laica, antifascista, non ha scopo di lucro, ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, culturali, sociali, solidaristiche ed umanitarie e promuove/rispetta la parità tra le persone in quanto tali, senza distinzione di razza, etnia, identità di genere, orientamento sessuale.

Art. 5 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE L'associazione, non avente finalità di lucro, ha come scopo la gestione di attività editoriali e di organizzazione di eventi artistico-culturali, attività creative e culturali organizzando incontri, convegni, conferenze, spettacoli teatrali, film, video clip, e app. In modo specifico dei punti di cui all'art. 5 c. del D.Lgs 03.07.2017 n. 117 eserciterà le seguenti attività di interesse generale: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) formazione universitaria e post-universitaria; h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle



attività di interesse generale di cui al presente articolo; j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Art. 6 - ATTIVITA' FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi sociali. L'Associazione potrà altresì ricevere donazioni mobiliari ed immobiliari, contributi e offerte. Potrà altresì partecipare a bandi pubblici per il finanziamento dei propri scopi sociali. Per realizzare quanto sopra indicato, l'Associazione, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà svolgere le seguenti attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali: - promuovere in qualsiasi modo attività museali ed organizzazione di eventi d'arte, cultura, musica e spettacolo; - favorire le raccolte d'arte con donazioni sia in denaro sia in opere; - patrocinare manifestazioni artistiche e culturali in Italia ed all'Estero; - promuovere ed organizzare attività a carattere culturale in genere; - gestire attività editoriali di divulgazione a carattere storico, artistico, musicale, teatrale e culturale in generale; - promuovere e gestire attività didattiche e formative; - favorire la partecipazione di altri Enti senza fini di lucro e che abbiano finalità affini o

complementari a quelle dell'Associazione; - attivare e gestire supporti digitali e multimediali per al realizzazione degli scopi sociali; - commercializzare le produzioni editoriali e quelle di terzi che siano inerenti ed affini agli scopi dell'associazione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi ideali, l'associazione potrà stipulare contratti di locazione ed affitto, acquisire e vendere mobili ed immobili, assumere dipendenti o stipulare contratti con collaboratori, compiere operazioni di mutuo, sconto, anticipazione, finanziamento con istituti di credito o con privati e ogni altra attività utile o necessaria, sempre escludendo ogni fine di lucro per gli associati. Potrà ricevere lasciti, donazioni, eredità, chiedere ed ottenere sovvenzioni pubbliche e private, corrispettivi per spazi pubblicitari e sponsorizzazioni, concedere l'uso del proprio nome ed eventuale logo. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali l'associazione potrà collaborare ed aderire ad altre associazioni, gruppi, enti, cooperative, società, soggetti pubblici e privati a carattere internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale di cui condivide gli scopi e le finalità. L'associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgeranno la propria attività in modo non occasionale saranno iscritti in apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente solamente le spese effettivamente sostenute e documentate entro i limiti e le condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - ASSOCIATI L'adesione all'Associazione ha carattere volontario, chi intende far parte della Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo. Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, Enti o Organizzazioni che accettano gli articoli dello statuto e del regolamento interno, che condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a collaborare per il loro perseguimento. L'ammissione all'Associazione in qualità di socio ordinario è deliberata dal Consiglio Direttivo su apposita domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base di legge 675/96, D.L. 30/062006 n. 196, tutti i dati personali raccolti saranno oggetto di riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo consenso scritto dell'associato. Nel caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e darne comunicazione all'interessato. Entro sessanta giorni dalla delibera di rigetto l'interessato può richiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea nella prima convocazione

utile. Sono previste due categorie di soci: - soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione - soci ordinari: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di associato dal Consiglio Direttivo che versano ogni anno la quota associativa. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all'iscrizione nel libro soci ed al pagamento della quota sociale. Il numero degli associati ordinari è illimitato. Il consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati quali ad esempio: sostenitori, onorari, benemeriti che si distingueranno in base al loro ruolo a favore dell'Associazione. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel libro degli associati. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea. Le quote o i contributi associativi non sono trasferibili ad alcun titolo e non sono collegabili alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 8 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI Tutti gli associati purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, hanno diritto di voto in Assemblea e sono eleggibili alle cariche sociali. Tutti i soci fondatori ed ordinari hanno uguali diritti e doveri all'interno dell'associazione primo fra tutti il diritto di voto. I soci ordinari e i soci fondatori hanno diritto di eleggere il consiglio direttivo e i di essere eletti negli stessi. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo. Tutti gli associati hanno il diritto/dovere di conoscere le clausole dello statuto ai fini dell'accettazione delle norme che regolamentano la vita dell'associazione a cui hanno aderito, esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che stabilirà i modi e tempi di tale verifica. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi.

Art. 9 - DECESSO/RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. - Recesso: l'associato deve comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio direttivo le proprie dimissioni che avranno effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato; - Esclusione: E' deliberato dal Consiglio Direttivo che può decidere l'esclusione dell'associato qualora si renda moroso del pagamento della quota sociale, di inadempienza dei doveri di cui alle norme statutarie o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'associato

il quale, entro trenta giorni, può ricorrere alla prima assemblea utile, mediante raccomandata AR da inviare al Presidente della Associazione. In nessun caso gli Associati recessi o esclusi possono richiedere la restituzione dei contributi e quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10 - I MEZZI FINANZIARI Le entrate dell'associazione sono costituite da:

1. quote associative e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi pubblici e privati;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;
6. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
7. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.
8. raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6, 7 del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione ed arricchire il suo patrimonio. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e/o amministratori anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio comprensivo di rendite, proventi e ricavi per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11 - BILANCIO Il periodo amministrativo coincide con l'anno solare fino al 31 dicembre di ogni anno. La bozza di bilancio e del bilancio sociale ove previsto, è predisposta ed approvata dal Consiglio Direttivo e sottoposta all'Assemblea dei soci per la definitiva approvazione. Viene redatto nella forma prevista dalle norme sugli ETS sulla base della consistenza economico patrimoniale della Associazione. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.

sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione e nelle varie sezioni, almeno 20 (venti) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto. Nella stessa sede è provato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo statuto il bilancio preventivo per l'anno in corso. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale della attività diverse eventualmente svolte nei documenti di bilancio di esercizio.

Art. 12 - GLI ORGANI ASSOCIATIVI Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Organo di controllo e/o revisione.

Art. 13 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI L'Assemblea degli associati è organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea degli associati è costituita dai soci fondatori ed ordinari, è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio annuale o rendiconto economico e finanziario. Deve essere convocata inoltre quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e quando lo richiede almeno un decimo degli associati. L'assemblea è validamente convocata quando ne sia data comunicazione agli associati mediante: - avviso scritto da inviare con lettera semplice e/o fax o e-mail agli associati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. - avviso affisso nei locali della sede almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; - pubblicazione sul sito Internet dell'associazione. Gli avvisi di convocazione devono contenere il giorno, l'ora ed il luogo dove si tiene la riunione nonché l'ordine del giorno dei lavori e la data della eventuale seconda convocazione che deve tenersi in data diversa dalla prima. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali : che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; che sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio

video collegati a che in tali luoghi sia predisposto il foglio presenze. L'Assemblea dei soci ordinari e fondatori può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli iscritti aventi diritti di voto, in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'Assemblea ordinaria: - elegge i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente in maniera diretta; - propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; - approva il bilancio consuntivo annuale o rendiconto consuntivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo; - nomina e revoca quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, - decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione, - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni associato può essere portatore di una sola delega. Si applica l'art. 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha il diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia. L'Assemblea straordinaria: - approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti - delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione della Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole dei 3/4 degli associati. Hanno diritto di partecipare alle assemblee di votare e di essere eletti tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi, purché in regola con il pagamento della quota associativa. Per gli associati minorenni il diritto di voto in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Art. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 persone e da un massimo di 5 persone scelte in

maggioranza fra gli associati, è nominato dall'Assemblea degli associati, i Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente ed il Vice Presidente, un Tesoriere. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da 1/5 dei suoi membri. E' convocato a mezzo mail o lettera contenente l'ordine del giorno inviato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. E' presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano. Si riunisce preso la sede sociale o in altro luogo indicato nella convocazione o in collegamento audio video attraverso mezzi di comunicazione a distanza (videoconferenza/teleconferenza) a condizione che il Presidente possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione, sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno. Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nell'ambito dei principi ed indirizzi generali fissati dall'Assemblea, - redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale e/o bilancio dell'Associazione; - redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico; - delibera sulla ammissione di nuovi associati; - esclude gli associati salva successiva ratifica dell'assemblea - fissa annualmente l'importo della quota associativa di adesione; - stabilisce i criteri dei rimborsi ai volontari; - definisce le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto attività di interesse generale; - compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'Assemblea. Può delegare parte dei poteri e compiti a componenti di Direttivo stesso.

Art. 15 - IL PRESIDENTE Il Presidente nominato dall'Assemblea in sede di nomina del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'assemblea dei soci ordinari e fondatori. In caso di suo impedimento nelle riunioni le sue funzioni vengono svolte dal Vice presidente se nominato oppure dal consigliere più anziano. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità, di fronte a terzi ed in giudizio ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'assemblea degli associati ed il

Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere. Dura in carica tre anni in concomitanza della scadenza del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Art. 16 - II VICEPRESIDENTE Ha funzioni di rappresentanza in vece del Presidente qualora questo non possa adempiere al proprio ruolo.

Art 17 - II TESORIERE E' nominato dal Presidente ed opera su sua delega gestendo le finanze dell'associazione al fine di perseguire gli scopi statuari. Ogni obbligazione assunta nei confronti di terzi da parte dell'associazione deve essere in ogni caso controfirmata dal Presidente. Redige il bilancio annuale, su indicazione del Consiglio Direttivo, da sottoporre all'Assemblea degli associati. Il Presidente ha facoltà di revocare l'incarico al tesoriere in qualsiasi momento.

Art. 18 - ORGANO DI CONTROLLO O/E REVISIONE Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione l'Assemblea nomina un organo di controllo, composto da tre persone, di cui almeno una scelta fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del CC. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico fra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del C.C. Ai componenti l'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sui principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione nel suo concreto funzionamento. Esercita oltre compiti di monitoraggio dell'osservanza della finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale nel caos in cui la sua redazione sia obbligatoria o ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art- 14 del Dlgs. 03.07.2017 n. 117.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisore legale iscritti nell'apposito albo. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al Registro dei Revisori, questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 19 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE PATRIMONIO Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'assemblea che

delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio residuo dell'associazione dovrà essere devoluto, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 c. 1 del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs 03.07.2017 n. 117.

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia di Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Cagli, li 31.12.2022

Il Presidente



Il Segretario



Approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci del 31.12.2022.